

Voto domiciliare

Le norme nazionali (D.L. 1/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/2006 e dalla L. 46/2009) prevedono il voto domiciliare per le consultazioni elettorali disciplinate da normativa statale.

Pertanto, si informa che gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

I suddetti elettori devono far pervenire, in un periodo compreso tra il **giorno 1 maggio ed il giorno 21 maggio 2018**, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal **funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale**, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione (giorno 26 aprile 2018), che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Per non indurre incertezze, gli stessi dovranno riportare l'esatta formulazione normativa, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 46/2009 attestando, quindi:

- o che gli elettori sono affetti da gravi infermità e si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano
- ovvero che gli elettori sono affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.